



SABATO, 16 MAGGIO 2020

ACCEDI



SCUOLA ▾ BREAKING NEWS CRONACA POLITICA ▾ ATTUALITÀ ▾ LAVORO ▾ SINDACATI ▾ RUBRICHE ▾ 🔍

ATTUALITÀ

Coronavirus fase 2, nuovo decreto governo Conte in vigore dal 18 maggio: comunicato ufficiale Palazzo Chigi

Di **Luigi Rovelli** - 16 Maggio 2020

ULTIME NEWS SCUOLA

Diretta conferenza stampa Lucia Azzolina oggi 16 maggio: dove seguirla in streaming

16 Maggio 2020

Concorsi scuola, 16000 posti in più: la norma del decreto cosa prevede?

16 Maggio 2020

Internalizzazione lavoratori ex LSU e Appalti storici: presto il bando per la graduatoria nazionale

16 Maggio 2020

Scuola, Nota Miur N. 682 del 15 maggio su proseguimento lavoro agile

16 Maggio 2020

Organici Personale ATA 2020-21: il Miur conferma i posti

16 Maggio 2020

Coronavirus fase 2, nuovo decreto governo Conte in vigore dal 18 maggio: comunicato ufficiale Palazzo Chigi

Il **governo Conte** ha approvato il **decreto legge** che, di fatto, autorizza gli spostamenti delle persone all'interno del territorio della stessa regione a partire da lunedì prossimo, 18 maggio. In merito all'emergenza epidemiologica da **Covid-19**, il governo Conte ha indicato nuove misure per quanto riguarda la ripresa delle attività economiche e produttive. Qui di seguito, riportiamo il comunicato ufficiale di Palazzo Chigi.

TI POTREBBE INTERESSARE

by mgid



Un bicchiere prima del sonno fa perdere 13 kg in 2 settimane

Slim4Vit



Ronzii nelle orecchie? Questo ingrediente le elimina in 14 giorni

Calminax



Un potente miracolo antinvecchiamento entra nel mercato italiano

Siero Extra Lift



La psoriasi scompare in 3 giorni con un semplice trattamento!

Psoridex

Spostamenti

A partire dal 18 maggio 2020, gli **spostamenti** delle persone all'interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

TI POTREBBE INTERESSARE

by mgid



Un bicchiere prima del sonno fa perdere 13 kg in 2 settimane

Slim4Vit



Un potente miracolo antinvecchiamento entra nel mercato italiano

Siero Extra Lift

Ronzii nelle orecchie? Questo ingrediente le elimina in 14 giorni

Calminax



Diventa più flessibile e previeni i dolori (trucco degli atleti)

Foodspring

Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l'estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.



È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di **soggetti positivi al virus COVID-19** e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Resta vietato, l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Attività economiche e produttive

A partire dal 18 maggio, le **attività economiche, produttive e sociali** devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.

In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

Sanzioni

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del

codice penale ("Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità"), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.



Scuolainforma è un contenitore di informazioni per gli operatori del mondo della scuola

Contattaci: info@scuolainforma.it



ALTRE NOTIZIE



Diretta conferenza stampa Lucia Azzolina oggi 16 maggio: dove seguirla in...

Breaking News 16 Maggio 2020



Concorsi scuola, 16000 posti in più: la norma del decreto cosa...

Concorsi 16 Maggio 2020



Internalizzazione lavoratori ex LSU e Appalti storici: presto il bando per...

Personale 16 Maggio 2020

CATEGORIE POPOLARI

| | |
|---------------|------|
| Comunicati | 1246 |
| Scuola | 1074 |
| Politica | 981 |
| Lavoro | 956 |
| Attualità | 917 |
| Breaking News | 662 |
| Personale | 640 |